N. **2225-1253-2712**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2225, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEBORAH BERGAMINI, BATTILOCCHIO, BOSCAINI, CAROPPO, CATTANEO, MARROCCO, POLIDORI, SALA, SORTE, TENERINI

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio

Presentata il 5 febbraio 2025

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1253, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIMIANI, CASU, DI SANZO, FOSSI, GIRELLI, MANZI, MARINO, TONI RICCIARDI, ANDREA ROSSI, SCOTTO, SERRACCHIANI

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio

Presentata il 27 giugno 2023

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 10 settembre 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 2225. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 1253 e 2712 si vedano i relativi stampati

E

n. 2712, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTEMAGNI, ZUCCONI

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio

Presentata il 21 novembre 2025

(Relatore: **TASSINARI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 2225, recante « Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio », adottata come testo base per il prosieguo dell'esame, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame sede referente;

rilevato che:

la proposta di legge, costituita da un unico articolo, prevede, al comma 1, l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con sede in Viareggio, al fine di conservare la memoria del disastro prodotto a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 nella medesima cittadina, di farne conoscere le cause e le conseguenze, anche mediante lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomia, e di rendere omaggio alle vittime del disastro e alle loro famiglie;

alla gestione del Museo provvede, ai sensi del comma 2, la Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a cui possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime del disastro ferroviario;

ai sensi del comma 3, introdotto in sede referente, il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati, e le attività della Fondazione sono finanziate, oltre che dalle risorse provenienti dal predetto patrimonio e da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati, dalle risorse di cui al successivo comma 6, modificato nel corso dell'esame in sede referente, che reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla realizzazione e dal funzionamento del Museo, nonché la relativa copertura finanziaria;

il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro della cultura l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, mentre il successivo comma 5 sottopone la Fondazione medesima alla vigilanza del Ministero della cultura, attività cui il Ministero provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

le disposizioni della proposta di legge appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « valorizzazione dei beni culturali »,

che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente Stato-regioni;

il provvedimento, all'articolo 1, comma 2, reca espressamente il rinvio agli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali, che disciplinano, rispettivamente, la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata, ripartendo le competenze fra lo Stato e le regioni sulla base del criterio dell'appartenenza del bene all'uno o all'altro livello territoriale e alla luce della dimensione dell'interesse perseguito;

sul primo aspetto, la sentenza n. 26 del 2004 della Corte costituzionale ha chiarito che il criterio di ripartizione di competenze tra Stato e regioni in tale materia « viene comunemente interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità »;

quanto alla dimensione dell'interesse perseguito, il medesimo comma 2 dell'articolo 1 prevede che alla Fondazione possano partecipare i Ministeri competenti e gli enti territoriali interessati, nonché l'associazione delle vittime del disastro ferroviario;

con riguardo alla possibilità per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di promuovere, nell'ambito della loro autonomia, lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative al fine di far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario di Viareggio (di cui al comma 1 dell'articolo 1), rilevano, altresì, le materie « promozione e organizzazione di attività culturali » e « istruzione », anch'esse attribuite alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

tali ultime iniziative non sembrano richiedere forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2225	TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.	Art. 1.
1. Al fine di conservare la memoria del disastro prodotto a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 a Viareggio, di farne conoscere le cause e le conseguenze nonché di rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie, è istituito il Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con sede in Viareggio.	1. Al fine di conservare la memoria del disastro prodotto a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 a Viareggio, di farne conoscere le cause e le conseguenze **anche mediante lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomia,** nonché di rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie, è istituito il Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con sede in Viareggio.
2. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.	2. *Identico*.
3. Il patrimonio e le attività della Fondazione di cui al comma 2 sono finanziati con le risorse di cui al comma 6, che possono essere integrate con contributi di enti pubblici e di soggetti privati.	3. Il patrimonio della Fondazione di cui al comma 2 **è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le** attività **della Fondazione** sono **finanziate** con le risorse di cui al comma 6, che possono essere integrate **anche tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo e** con **ulteriori** contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
4. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione di cui al comma 2.	4. *Identico*.
5. La Fondazione di cui al comma 2 è sottoposta alla vigilanza del Ministero della	5. *Identico*.

cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Per la realizzazione del Museo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione di cui al comma 2, di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Per il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e

6. Per la realizzazione del Museo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di **2** milioni di euro per l'anno **2027**, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione di cui al comma 2, di **1** milione di euro per l'anno **2028** e di **1** milione di euro per l'anno **2029**. Per il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di **50.000** euro annui a decorrere dall'anno **2029. Ai relativi oneri si provvede:**

a) **quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, finalizzati alle spese necessarie alla realizzazione del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;**

b) **quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.**

Soppresso

2027 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) **quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;**

b) **quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.**